



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
(WHISTLEBLOWING)
E TUTELA DEL SEGNALANTE
(WHISTLEBLOWER)
AI SENSI DEL D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24**

Data	Revisione	Descrizione	Approvazione	Firma
22.01.2024	00	Prima emissione	CDA	
13.02.2025	01	Revisione	CDA	
19.01.2026	02	Revisione per cambiamento piattaforma	CDA	

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1) Introduzione ed ambito di applicazione	3
Art. 2) Definizioni	4
Art. 3) I Soggetti del sistema di Segnalazione.....	6
Art. 4) Ambito di applicazione.....	6
Art. 5) Disciplina delle segnalazioni anonime	8
Art. 6) Modalità di presentazione della Segnalazione interna	9
Art. 7) Modalità di presentazione della Segnalazione esterna	10
Art. 8) Gestione delle segnalazioni	11
Art. 9) Forme di tutela e misure di protezione.....	13
Art. 10) Tutela da discriminazioni e ritorsioni.....	15
Art. 11) Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 12) La conservazione dei dati.....	17
Art. 13) Sistema di responsabilità.....	17
Art. 14) Disposizioni finali	18

Premessa

La sottoscritta ALEA AMBIENTE SPA, nella forma dell'House Providing, opera per conto di 13 comuni della Provincia di Forlì – Cesena (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio) svolgendo l'attività di gestione dei rifiuti, servizio da annoverarsi tra i servizi essenziali ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera a) L.146/1990.

Art. 1) Introduzione ed ambito di applicazione

Il whistleblowing è il sistema di Segnalazione, tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Nell'ordinamento italiano, la Legge 190/2012 aveva introdotto – in relazione alla sola P.A. – una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro, introducendo l'art. 54-bis nel Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Poi, la L. 179/2017 ha introdotto forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato, modificando l'art. 6 del d.lgs. n. 231/ 2001. Dunque, il sistema di segnalazioni whistleblowing era previsto per i soli enti privati dotati del Modello Organizzativo 231. Di recente, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva Europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower in tutti gli stati membri.

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea con il **D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24**, che ha apportato rilevanti modifiche al sistema di segnalazioni whistleblowing, prevedendone l'**obbligatorietà per tutti gli enti, sia del settore pubblico, sia del settore privato**, con la sola eccezione degli enti del settore privato che nell'ultimo anno hanno impiegato meno di 50 lavoratori subordinati e che non hanno adottato il Modello 231.

Successivamente, ANAC ha emanato la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 relativa a *“linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*, recante indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per la gestione dei canali di segnalazione interne.

Per tutto quanto sopra, il presente Regolamento disciplina le modalità di **Segnalazioni interne e esterne** all'Ente e, in particolare:

- definisce l'**ambito** di applicazione del processo di Segnalazione;
- identifica i **soggetti** che possono effettuare le Segnalazioni e che sono tutelati secondo le disposizioni del d.lgs. 24/2023;
- circoscrive l'**oggetto e i contenuti della Segnalazione** secondo il d.lgs. 24/2023;
- identifica e disciplina i **canali interni** attraverso cui effettuare la Segnalazione interna all'Ente (canale scritto e orale);
- identifica e descrive i canali e le condizioni attraverso cui è possibile effettuare la **Segnalazione esterna** (canale ANAC, divulgazione pubblica, denuncia all'Autorità);

- definisce il processo di **gestione della Segnalazione** nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Le previsioni del presente Regolamento sono parte integrante del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 e del sistema di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 adottati da ALEA Ambiente.

Art. 2) Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Anac**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) **C.d.A** Consiglio di Amministrazione;
- c) **Organismo di Vigilanza** ai sensi del **d.lgs. 231/2001**;
- d) **Direttiva UE 1937/2019**: la Direttiva (UE) 1937/2019, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- e) **Violazioni**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:
 - 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano negli atti di violazione del diritto dell'UE;
 - 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - 4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- f) **Legge 241/1990**: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- g) **Codice in materia di protezione dei dati personali o d.lgs. 196/2003**: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

- h) **Decreto Trasparenza o d.lgs. 33/2013**: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- i) **Accesso documentale**: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti, della legge 241/1990;
- j) **Accesso civico generalizzato**: il diritto di chiunque di accedere ai documenti e ai dati detenuti dall’Autorità, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.
- k) **Informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito dell’Ente, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- l) **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o Rpct**: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all’articolo 43 del d.lgs. 33/2013;
- m) **Persona segnalante o whistleblower**: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- n) **Segnalazione interna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- o) **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’art. 7, d.lgs. 24/2023;
- p) **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- q) **Facilitatore**: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- r) **Contesto lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- s) **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- t) **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o

può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

u) **Seguito**: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

v) **Riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

w) **Segnalazione anonima**: segnalazione di illeciti redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.

Art. 3) I Soggetti del sistema di Segnalazione

1) SEGNALANTE: È la persona fisica che effettua la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 24/2023, i Segnalanti sono:

a) **i dipendenti delle amministrazioni pubbliche**;

b) **i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico** ai sensi dell'articolo 2359 c.c, delle **società in house**, degli **organismi di diritto pubblico** o dei **concessionari di pubblico servizio**;

c) **i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato**;

d) **i lavoratori autonomi**;

e) **i lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi;

f) **i liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) **i volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente;

h) **gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

2) SEGNALATO – PERSONA COINVOLTA: È il soggetto (persona fisica o giuridica) nei confronti del quale viene attribuita la violazione segnalata da parte del Segnalante.

3) FUNZIONE WHISTLEBLOWING: È il responsabile individuato ai sensi del D.lgs. 24/2023 come destinatario delle Segnalazioni del presente Regolamento. La Funzione Whistleblowing è il RPCT.

4) ISTRUTTORE: Soggetto che fa parte della struttura di supporto della Funzione Whistleblowing, eventualmente indicato, che è coinvolto nell'analisi della Segnalazione e nella eventuale istruttoria. Ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle Segnalazioni se autorizzato dalla Funzione Whistleblowing ed è soggetto ai medesimi vincoli di riservatezza.

Art. 4) Ambito di applicazione

Sono oggetto di Segnalazione da parte del Segnalante esclusivamente le condotte di seguito indicate:

a) Violazioni del diritto dell'UE:

1. Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE);

3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori oggetto di tutela secondo il d.lgs. 24/2023.

b) Violazioni del diritto nazionale:

1. Illeciti civili;

2. Illeciti amministrativi;

3. Illeciti penali;

4. Illeciti contabili;

5. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o violazioni delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione dell'Ente.

Cosa NON può essere oggetto di segnalazione

1. le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività (maladministration);

2. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, ecc.).

3. le Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 24/2023.

4. le Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

Oggetto della segnalazione

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie

palesamente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione della tipologia della violazione, delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

- la tipologia di violazione segnalata;
- la lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente;
- le ragioni connesse al contesto lavorativo del Segnalante.

Infatti, le violazioni segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del **CONTESTO LAVORATIVO**. Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, nel corso delle quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione.

La tutela dei Segnalanti si applica anche qualora la Segnalazione interna avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **successivamente** allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La Segnalazione deve essere effettuata in buona fede, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

La Segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale del Segnalante. Non è necessario che il Segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. È espressamente vietato l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria e/o con finalità puramente diffamatorie o calunniöse.

Risulta comunque indispensabile che la Segnalazione presentata sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal Segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti; deve contenere tutte le informazioni e i dati conosciuti dal Segnalante (le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione, la descrizione del fatto), per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita (indicazione delle generalità se conosciute o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati). È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto dei Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Art. 5) Disciplina delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante. Le stesse sono prese in considerazione dalla Funzione Whistleblowing solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazioni di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari.

Art. 6) Modalità di presentazione della Segnalazione interna

ALEA Ambiente ha attribuito la gestione delle Segnalazioni a RPCT, che costituisce la Funzione Whistleblowing.

Nel caso in cui la Segnalazione pervenga tramite canali diversi da quelli sotto citati e/o a soggetti non competenti, e nella Segnalazione medesima sia indicato espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing, oppure tale volontà sia desumibile dalla comunicazione pervenuta, vi è obbligo per il soggetto ricevente di inoltrare con immediatezza ed **entro 7 giorni dal ricevimento**, la Segnalazione e l'eventuale documentazione di supporto ricevuta, utilizzando i canali whistleblowing qui indicati, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Il Segnalante deve inviare la Segnalazione tramite uno dei canali istituiti dall'Ente: canale scritto o orale.

Le Segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- 1. Segnalazione tramite piattaforma informatica (scritta e/o orale);**
- 2. Segnalazione scritta tramite il servizio postale;**
- 3. Segnalazione tramite incontro diretto con la Funzione Whistleblowing.**

1. SEGNALAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA: tramite la piattaforma Whistleblowing raggiungibile tramite il sito web di ALEA AMBIENTE SPA, sezione società trasparente oppure direttamente dall'indirizzo:

<https://whistleblowing.alea-ambiente.it>

Mediante la piattaforma è possibile inoltrare una Segnalazione **in forma scritta e/o in forma orale** mediante sistema di messaggistica vocale.

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud ed è dotata di strumento di crittografia che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante. L'accesso alla piattaforma avviene con formale presa visione della informativa privacy, secondo quanto indicato nel Manuale operativo di funzionamento della piattaforma (**all.1**).

La piattaforma gestisce la fase di protocollo tramite sistema di crittografia ed emissione di un codice identificativo unico in conformità con la normativa di riferimento. La chiave di crittografia è custodita da RPCT che potrà utilizzarla solo ed esclusivamente con il consenso espresso e formale del Segnalante o su ordine dell'Autorità Giudiziaria competente.

2. SEGNALAZIONE SCRITTA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE: tramite lettera cartacea in busta chiusa indirizzata alla Funzione Whistleblowing - RPCT, presso la sede legale della società, Via Golfarelli 123, Forlì (FC), che all'esterno rechi la dicitura espressa "NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING". Nel caso in cui la Segnalazione venga inviata ad altra sede di ALEA Ambiente, si garantisce che la stessa sarà messa a disposizione della Funzione Whistleblowing entro i 7 giorni previsti.

Il Segnalante deve fornire alla Funzione Whistleblowing tutti gli elementi utili a consentirgli di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti descritti nella Segnalazione.

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la Segnalazione venga inserita in una busta chiusa, i dati del Segnalante all'interno di una diversa busta chiusa ed entrambe le buste devono poi essere inserite all'interno di una terza busta chiusa recante all'esterno la dicitura "NON APRIRE – RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING".

La Funzione Whistleblowing registra la Segnalazione sul registro delle Segnalazioni whistleblowing fornendo una numerazione progressiva per ciascuna Segnalazione.

Il contenuto della Segnalazione e il nominativo del soggetto Segnalante saranno inseriti in una busta chiusa al cui esterno verrà indicato solo il numero progressivo di Segnalazione.

3. SEGNALAZIONE TRAMITE INCONTRO DIRETTO CON LA FUNZIONE WHISTLEBLOWING:

solo se richiesto dal Segnalante, la Funzione Whistleblowing potrà fissare un incontro diretto entro un termine ragionevole, in luogo stabilito, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa.

Dell'incontro viene redatto apposito verbale che verrà conservato con le modalità previste per la conservazione delle Segnalazioni scritte. La persona Segnalante può verificare, rettificare, confermare il verbale dell'incontro mediante sottoscrizione del verbale.

Archivio delle Segnalazioni

La responsabilità della gestione dell'archivio delle Segnalazioni, cartacee e orali, e della relativa documentazione è a cura della Funzione Whistleblowing attraverso un archivio cartaceo, collocato presso gli uffici dell'Ente in armadio dedicato provvisto di chiusura, nell'esclusiva disponibilità della Funzione Whistleblowing.

Presso l'archivio cartaceo sono custoditi il registro delle Segnalazioni cartacee e il registro delle Segnalazioni orali verbalizzate formalmente, le Segnalazioni cartacee e quelle orali verbalizzate formalmente, i nominativi dei Segnalanti, nonché tutti gli accertamenti istruttori del caso.

Le segnalazioni ricevute oralmente dalla Funzione Whistleblowing nel corso dell'incontro con il Segnalante sono verbalizzate formalmente, verificate e sottoscritte dal Segnalante e sottoposte alle medesime modalità e termini di conservazione delle Segnalazioni cartacee e orali sopra descritte.

Sulle modalità di conservazione della documentazione, per tutto quanto non previsto all'interno della presente procedura, si fa riferimento all' art. 14 D.Lgs. 24/2023.

Nel caso in cui la Funzione Whistleblowing si trovi in posizione, anche solo potenziale, di **conflitto di interessi**, la Segnalazione sarà gestita da soggetto idoneo a sostituire la Funzione nella gestione e analisi della Segnalazione. Tale soggetto sarà sottoposto ai medesimi obblighi di riservatezza della Funzione Whistleblowing la cui violazione è punita a livello disciplinare.

Art. 7) Modalità di presentazione della Segnalazione esterna CANALE ESTERNO ANAC

Come previsto dalla Legge, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un

Canale di Segnalazione “Esterno” a cui il Segnalante può effettuare una Segnalazione se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del Canale interno di Segnalazione ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione ai sensi dell’articolo 4 del Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il Canale interno di Segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica (*“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”*) beneficia della protezione prevista dal D.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni (art. 15, D.lgs. 24/2023):

- ha già effettuato una Segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE

Il D.lgs. 24/2023 riconosce anche la facoltà al Segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente all'Autorità Giudiziaria competente.

In sostanza, il lavoratore può decidere di rivolgersi direttamente all'Autorità senza obbligo preventivo della Segnalazione whistleblowing.

Art. 8) Gestione delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate a RPCT, che costituisce la Funzione Whistleblowing.

RPCT dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna per l'accertamento delle violazioni rappresentate.

Una volta ricevuta la Segnalazione secondo il Canale Interno previsto nella presente procedura attraverso le modalità scritte o verbali descritte nel paragrafo precedente, la gestione della stessa è articolata nelle fasi di seguito indicate.

RPCT verifica la possibilità di trasmettere il contenuto della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di ALEA Ambiente, affinché esso valuti se i fatti segnalati possano rivestire rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la tutela della riservatezza del Segnalante e della persona coinvolta.

Protocollo e custodia

Al ricevimento della Segnalazione, scritta o orale, l'RPCT, tramite la piattaforma, invia una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione.

La comunicazione viene inviata attraverso una comunicazione crittografata.

Nel caso di comunicazioni cartacee a mezzo del servizio postale, ricevuta la

segnalazione, l'RPCT, attribuirà alla Segnalazione un codice univoco, non riconducibile alle generalità del Segnalante e protocollerà la segnalazione in particolare identificando con precisione: giorno e ora di ricezione; oggetto della segnalazione; note; stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Al ricevimento della Segnalazione cartacea, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, RPCT invia una comunicazione di avvenuta ricezione e presa in carico della Segnalazione.

La comunicazione viene inviata attraverso il medesimo sistema utilizzato dal Segnalante, tramite modalità espressamente autorizzate dallo stesso.

Istruttoria ("Triage")

L'istruttoria ha lo scopo di verificare la fondatezza e la tipologia della segnalazione ricevuta. A tal fine RPCT, effettuando uno **screening preliminare**, valuta la ammissibilità della segnalazione, ossia:

- Accertamento preliminare della tipologia di illecito rispetto alla normativa in vigore, ai regolamenti applicabili alla Società, alle policy o procedure adottate dalla Società;
- Valutazione circa la propria competenza o circa la necessità di assegnare l'istruttoria ad uno dei soggetti assegnatari;
- Valutazione preliminare di ammissibilità della Segnalazione con riferimento alla qualifica soggettiva della persona Segnalante, alla descrizione dei fatti e agli eventuali documenti e delle evidenze presentate a supporto;
- Identificazione dell'Organo Societario competente per la tipologia di violazione segnalata (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza 231/01, DPO, Datore di Lavoro prevenzionistico, etc);
- eventuale identificazione dell'Autorità esterna competente (Anac, Corte dei Conti, Autorità giudiziaria).

A seguito dell'istruttoria, RPCT redige uno specifico *memorandum* o verbale da cui risulti l'esito della fase di istruttoria. Il verbale viene registrato nella piattaforma Whistleblowing o nel fascicolo riservato.

Nell'ipotesi in cui la Segnalazione risulti **inammissibile**, RPCT procede all'archiviazione della stessa e poi provvede a comunicarne l'esito al Segnalante.

La Segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) assenza della lesione all'interesse o all'integrità dell'Ente;
- b) incompetenza della Funzione Whistleblowing sulle questioni segnalate ai sensi del d.lgs. 24/2023;
- c) infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- d) finalità palesemente emulativa;
- e) contenuto generico della Segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di violazioni previste dal d.lgs. 24/2023.

Qualora la Segnalazione **non sia adeguatamente circostanziata**, la Funzione Whistleblowing può chiedere al Segnalante di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dalla Funzione Whistleblowing, o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti, la Funzione Whistleblowing procede all'archiviazione, comunicando tale archiviazione al Segnalante mediante le modalità indicate dal Segnalante nella Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione sia ritenuta **ammissibile**, la Funzione Whistleblowing

provvede a svolgere tutte le opportune attività.

Indagine di merito

L'indagine di merito (o "Investigazione") è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo in tutte le fasi la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione.

L'Indagine di merito ha lo scopo principale di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di *audit* e tecniche investigative obiettive.

L'investigazione potrà essere effettuata dall'RPCT, dai soggetti assegnatari, dagli uffici della Società espressamente incaricati dall'RPCT o da specialisti esterni ed indipendenti individuati ed incaricati dall'RPCT medesimo (ruolo di **Istruttore**).

Tale personale è debitamente formato sui contenuti di cui al D.lgs. 24/2023 ed è soggetto agli obblighi di riservatezza ivi previsti, la cui violazione è punita a livello disciplinare.

E' compito di tutti cooperare con il soggetto incaricato dell'Investigazione nello svolgimento della stessa.

Di ogni Investigazione, il soggetto incaricato predispone un *report finale* contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'**infondatezza** della segnalazione ricevuta, l'RPCT procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile ne informa il segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti **fondata**, l'RPCT informa l'Organo identificato durante l'Istruttoria/Triage, per intraprendere le azioni necessarie, definite di volta in volta in relazione alla specificità della situazione. Il Direttore Generale, o la diversa funzione aziendale a ciò deputata, adottano, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001, dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti con i soggetti interessati.

L'Indagine di Merito è completata entro 3 mesi dalla data di ricevimento della Segnalazione. Ad esito dell'indagine di merito l'RPCT rilascia una informativa al Segnalante dando riscontro dell'esito dell'indagine.

Il riscontro è trasmesso al Segnalante utilizzando il medesimo canale di segnalazione impiegato per la Segnalazione ove possibile.

Art. 9) Forme di tutela e misure di protezione

Il D.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della **riservatezza** del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella Segnalazione;
2. la tutela da eventuali **misure ritorsive** adottate dall'Ente in ragione della Segnalazione, e le condizioni per la sua applicazione;
3. le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione di **misure di sostegno** da parte di enti del Terzo settore inseriti in un

apposito elenco pubblicato da ANAC.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano anche:

- **al facilitatore:** è la persona fisica operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che assiste la persona Segnalante nel processo di Segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata,
- **alle persone del medesimo contesto lavorativo:** sono le persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante, e sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **ai colleghi di lavoro:** sono le persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con la medesima un rapporto abituale e corrente. In tale fattispecie ci si riferisce solo alle attività che vengono svolte nel presente e non anche a quelle passate;
- **agli enti di proprietà del Segnalante:** sono ricompresi sia i casi in cui il Segnalante è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi;
- **agli enti presso il quale il Segnalante lavora:** ci si riferisce, a titolo esemplificativo, alla situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per un'amministrazione/ente segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultimo;
- **agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante:** si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, che non hanno un vero e proprio legame diretto con il Segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi preste lavoro o servizio.

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023 si applicano al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

a) al momento della Segnalazione la persona Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del d.lgs. 24/2023;

b) la Segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al d.lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, anche in ipotesi di Segnalazioni anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Il Segnalante, i soggetti menzionati nella Segnalazione, i colleghi di lavoro, i facilitatori, gli enti del Segnalante non possono subire alcuna ritorsione.

Tutela della riservatezza

L'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE)

2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dalla previsione dell'obbligo di riservatezza derivano una serie di corollari:

1. la Segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
2. l'Ente deve garantire la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di Segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altre Autorità competenti.

La riservatezza della persona coinvolta o menzionata viene garantita anche:

- nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la Segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite dall'Ente;
- quando la Segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle Segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo e in ogni caso entro sette giorni.

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Non è punibile il soggetto (persona fisica o giuridica) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata. In tale ipotesi è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Art. 10) Tutela da discriminazioni e ritorsioni

Eventuali comportamenti adottati in violazione delle misure di tutela del Segnalante e/o di altri soggetti protetti dal D.lgs. 24/2023, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

Il D.lgs. n. 24/2023 disciplina le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della Segnalazione effettuata.

L'Ente promuove, a tutela dei Segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla Segnalazione degli illeciti nell'ambito di percorsi di formazione dedicati.

Costituisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato quale effetto provocato in via diretta o indiretta dalla ritorsione ed insito nel contenuto della ritorsione stessa.

Esempi di ritorsioni previste dal D.lgs. 24/2023 sono:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni.

Per godere della protezione:

- a) il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del D.lgs. 24/2023;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra Segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione delle responsabilità, la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 11) Trattamento dei dati personali

L'Ente garantisce la protezione dei dati personali raccolti per le finalità del presente Regolamento, applicando le misure richieste dall'art. 13, D.Lgs. 24/2023.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6 GDPR per l'adempimento degli obblighi di legge. Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è necessario raccogliere il consenso dell'interessato per poter rivelare l'identità del Segnalante, nel caso di attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ente contro il presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

L'Ente, prima dell'inizio del trattamento, effettua una valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR (c.d. **DPIA**) per documentare e valutare le

misure di sicurezza applicate al canale di Segnalazione interno.

La valutazione di impatto descrive le modalità adottate per informare gli interessati ai sensi dell'art. 13-14 GDPR. La valutazione di impatto documenta i casi in cui sia necessario raccogliere il consenso per il trattamento dei dati personali.

In fase di raccolta, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Funzione Whistleblowing, gli eventuali delegati e l'Organismo di Vigilanza (c.d. Istruttori) nel caso di coinvolgimento in Segnalazioni riguardanti fatti che hanno rilevanza, effettiva o potenziale, ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2 quaterdecies, D.Lgs. 196/2003.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati personali è nominato ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Art. 12) La conservazione dei dati

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della normativa applicabile.

La valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali individua eventuali altri tempi di conservazione dei dati sulla base dei processi applicabili.

Art. 13) Sistema di responsabilità

ALEA Ambiente vieta qualsiasi forma di ritorsione - atto o omissione minacciata, raccomandata o effettiva, diretta o indiretta, che causa o possa causare danno - connessa alla Segnalazione effettuata.

La violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento configurano responsabilità disciplinare.

In particolare, sono disciplinarmente sanzionate le ritorsioni, le ipotesi in cui la Segnalazione sia stata ostacolata o sia stato tentato di ostacolarla, la violazione dell'obbligo di riservatezza, la mancanza di verifica ed analisi delle Segnalazioni ricevute, le Segnalazioni manifestamente opportunistiche effettuate al solo scopo di diffamare e/o calunniare il denunciato o altri soggetti.

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente Regolamento e, in generale, dal D.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, co. 4, del Codice Civile.

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 24/2023, presso ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno alle persone Segnalanti.

Si rinvia al D.lgs. 24/2023 per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

ANAC può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 10.000 a euro 50.000 in caso di condotte ritorsive o di comportamenti ostativi all'accertamento della segnalazione o in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- da euro 10.000 a euro 50.000 in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione,

di mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero in caso di adozione di procedure non conformi alla normativa;
- da euro 500 a euro 2.500 in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave.

Art. 14) Disposizioni finali

Il presente Regolamento whistleblowing, nonché i profili di tutela del Segnalante, saranno sottoposti a revisione periodica annuale da parte della Funzione Whistleblowing per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

Il presente Regolamento è trasmesso alle organizzazioni sindacali.

ALEA Ambiente cura la massima diffusione e la formazione inerente il presente Regolamento.

Le informazioni sulle procedure di whistleblowing attivate dall'Ente sono consultabili e accessibili a tutte le parti interessate, compresi tutti i potenziali whistleblower, nella pagina web del sito istituzionale dell'Ente

Allegati:

1- Manuale operativo funzionamento piattaforma.